

Modulistica unificata

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE

## COMUNICAZIONE MODIFICHE PER STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO: CAMPEGGIO/CAMPEGGIO-VILLAGGIO/CAMPEGGIO PARCO PER VACANZE

(Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ (nome e cognome)

Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ E-mail /PEC \_\_\_\_\_

In qualità di:

- ☐ Titolare dell'omonima ditta individuale con sede in \_\_\_\_\_
- ☐ Legale rappresentante della \_\_\_\_\_  
(denominazione/ragione sociale)

Codice fiscale/Partita IVA \_\_\_\_\_

Con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ E-mail/PEC \_\_\_\_\_

N. di iscrizione al Registro Imprese \_\_\_\_\_ CCIAA di \_\_\_\_\_

Relativamente alla S.C.I.A./denuncia/autorizzazione n. \_\_\_\_\_ presentata/rilasciata al Comune di \_\_\_\_\_  
in data \_\_\_\_\_ per attività di:

- ☐ CAMPEGGIO ☐ CAMPEGGIO-VILLAGGIO ☐ CAMPEGGIO PARCO PER VACANZE

### COMUNICA

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> LA MODIFICA DELLA RAGIONE SOCIALE (sezione A)      | <input type="checkbox"/> LA MODIFICA DELL'INSEGNA (sezione E)             |
| <input type="checkbox"/> LA MODIFICA DELLA FORMA GIURIDICA (sezione B)      | <input type="checkbox"/> LA MODIFICA DEL PERIODO DI APERTURA (sezione F)  |
| <input type="checkbox"/> LA MODIFICA DELLA COMPAGINE SOCIETARIA (sezione C) | <input type="checkbox"/> LA RIDUZIONE TEMPORANEA DELL'OFFERTA (sezione G) |
| <input type="checkbox"/> LA CESSAZIONE DEL GESTORE (sezione D)              | <input type="checkbox"/> LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' (sezione H)         |

>>SEZIONE A (modifica ragione sociale)<<

La ragione sociale attuale è \_\_\_\_\_

La ragione sociale nuova è \_\_\_\_\_

>>SEZIONE B (modifica forma giuridica)<<

La forma giuridica attuale della società è \_\_\_\_\_

La forma giuridica nuova della società è \_\_\_\_\_

>>SEZIONE C (modifica compagine societaria)<<

Entrano i seguenti soci:

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Codice fiscale/Partita IVA \_\_\_\_\_ Residente in \_\_\_\_\_

via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Codice fiscale/Partita IVA \_\_\_\_\_ Residente in \_\_\_\_\_

via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Codice fiscale/Partita IVA \_\_\_\_\_ Residente in \_\_\_\_\_

via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Escono i seguenti soci:

Nome	Cognome
Nato/a a	il
Codice fiscale/Partita IVA	Residente in
via/piazza	n. CAP
Nome	Cognome
Nato/a a	il
Codice fiscale/Partita IVA	Residente in
via/piazza	n. CAP
Nome	Cognome
Nato/a a	il
Codice fiscale/Partita IVA	Residente in
via/piazza	n. CAP

>>SEZIONE D (cessazione del gestore)<<

La cessazione della conduzione dell'attività a mezzo del gestore signor \_\_\_\_\_ (indicare nome e cognome)

>>SEZIONE E (modifica dell'insegna)<<

L'insegna attuale è \_\_\_\_\_  
La nuova insegna è \_\_\_\_\_

>>SEZIONE F (comunicazione modifiche del periodo di apertura)<<

Variazione del periodo di apertura: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

>>SEZIONE G (comunicazione di riduzione temporanea dell'offerta ricettiva)<<

Riduzione temporanea dell'offerta dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
per: \_\_\_\_\_

**N.B.** La presente comunicazione della riduzione temporanea dell'offerta ricettiva deve essere presentata **solo in caso di circostanze eccezionali e straordinarie** non dipendenti dalla volontà del titolare (o del gestore) che comportino una riduzione dell'offerta **superiore a 30 giorni**, ferma restando la garanzia della prestazione del servizio presso altri esercizi.  
Tale comunicazione deve essere presentata entro **24 ore** dal verificarsi dell'evento.

>>SEZIONE H (nel caso di cessazione attività)<<

Aver cessato / Cessare l'attività con decorrenza dal \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

☞ **Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13)**

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la documentazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è il Comune a cui viene indirizzata la dichiarazione;
- responsabile del trattamento è il Dirigente del Comune a cui viene indirizzata la dichiarazione;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.196/2003.

**Luogo**

**Data**

**Firma del titolare o legale rappresentante**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Si allega la seguente documentazione:

- ☐ Allegato A – n. \_\_\_\_ dichiarazioni sostitutive di certificazione dei requisiti morali (per le s.n.c., di tutti i soci; per le s.a.s., dei soci accomandatari; per le società di capitali, del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione);
- ☐ Copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità (per cittadini extracomunitari).

Entro 30 giorni dall'effettivo inizio dell'attività, dovrà essere inviata per via telematica al Registro delle imprese della CCIAA della provincia dove è ubicato l'esercizio, la relativa Comunicazione Unica alla quale dovrà essere allegata la ricevuta di presentazione della SCIA al SUAP.

## ALLEGATO A

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI PERSONE DIVERSE DAL TITOLARE INDICATE ALL'ARTICOLO 85 DEL D.LGS. 159/2011

(solo per le società)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ (nome e cognome)  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_  
residente/con sede in \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
cap \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

#### dichiara

ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

- ☐ di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 92 del T.U. di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e succ. mod. (vedi nota esplicativa 1);
- ☐ che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del d.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (vedi nota esplicativa 2).

#### Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13)

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la documentazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è il Comune a cui viene indirizzata la dichiarazione;
- responsabile del trattamento è il Dirigente del Comune a cui viene indirizzata la dichiarazione;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

**Luogo**

**Data**

**Firma del dichiarante**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Note esplicative:

(1) **Art. 11 Tulps** - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

**Art. 92 Tulps** - Oltre a quanto è previsto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

(2) **Art. 67. Effetti delle misure di prevenzione** - Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:

- a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
- b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
- d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
- e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
- f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
- h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

**Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"**

Art.85 Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali

altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;

d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;

f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;

h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;

i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

3. L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, deve riferirsi anche ai familiari conviventi.